

Deposito legale: un'occasione da non perdere

Alessandro Sardelli

Per una definizione del servizio

Biblioteca nazionale centrale di Firenze
alessandro.sardelli@bncf.firenze.sbn.it

“Le pensi addormentate nella polvere degli archivi [le carte], ma quando capitano fra le mani di chi le sa toccare il loro inchiostro si accende del rosso o dell’azzurro di chi le aveva scritte.”

(Primo Conti, *La gola del merlo: memorie provocate da Gabriel Cacho Millet*, Firenze, Sansoni, 1983)

Una lunga rincorsa

La vicenda del deposito legale nell'Italia repubblicana nata dopo la Seconda guerra mondiale è sintomatica di quel fenomeno che è stato definito “modernizzazione senza sviluppo”. La lunga rincorsa per scrivere e promulgare una nuova legge sulla raccolta dell'editoria nazionale, iniziata con il decreto luogotenenziale n. 660 del 31 agosto 1945 e conclusasi con il decreto del presidente della Repubblica n. 252 del 3 maggio 2006, è emblematica di un paese la cui evoluzione è stata spesso misurata con il livello dei consumi piuttosto che con il miglioramento della vita dei cittadini. Basti pensare che ancora negli anni Sessanta, in pieno boom economico, solo una piccola parte dei Comuni d'Italia era dotata di una biblioteca pubblica e che occorrerà aspettare gli anni Settanta, con il riconoscimento delle Regioni (1972) e la nascita del Ministero per i beni culturali e ambientali (1975), per vedere delinearsi l'embrione di un Sistema bibliotecario nazionale. In questa modernizzazione più apparente che sostanziale, contrassegnata da contraddizioni e ritardi, è inevitabile che il deposito legale non sia

mai stato un problema particolarmente importante per la classe politica italiana. Né potrebbe essere diversamente se pensiamo anche solo agli avvenimenti di cronaca degli ultimi quindici anni, in cui abbiamo visto fatti e misfatti di una classe dirigente sostanzialmente di tipo clientelare, rappresentata di volta in volta dai “furbetti del quartierino” alla costante ricerca di scorciatoie per arricchirsi in modo più o meno lecito, spesso coadiuvati da un apparato statale sostanzialmente burocratico e prigioniero dei vari sottogoverni di turno. Stando così le cose, fino a prova contraria, anche se abbiamo visto crescere il benessere della popolazione con l'acquisto di sempre più automobili, parabole per la televisione e telefoni cellulari, abbiamo anche visto dissipare denaro pubblico in tanti lavori inutili, oppure – quando utili – mai terminati. Con il risultato di avere assistito al graduale indebolimento del tessuto produttivo nazionale e del livello culturale del paese. Dunque, non c'è da stupirsi se in Italia non abbiamo mai avuto una seria politica nazionale per le biblioteche e se la necessità di revisionare la legge sul deposito legale è stata per molti anni una vicenda costantemente

rinvia e un tema di discussione affrontato quasi esclusivamente dai bibliotecari.

Di questa discussione ho un ricordo personale per avere scritto nel maggio 1994 un saggio sul deposito legale della produzione iconografica.¹ Si trattò di una ricerca a carattere storico, in cui tuttavia nell'incipit cercavo di mettere in luce la lunga attesa per la revisione della normativa che già allora si protraveva da due decenni. E siccome in quel periodo eravamo alla vigilia della Seconda repubblica, caratterizzata da quello che sembrava un cambiamento nella guida politica del paese,² scrissi che con molta probabilità quando il saggio sarebbe stato pubblicato avremmo avuto in Italia una nuova legge sul deposito legale. Ma fui cattivo profeta, poiché quando nel gennaio del 1995 il saggio fu pubblicato in una miscellanea di scritti in occasione del collocamento “fuori ruolo” del professor Diego Maltese,³ la legge sul deposito legale era ancora in alto mare. E la stessa cosa accadeva due anni dopo, nel 1996, quando la *Festschrift* in onore di Diego Maltese che conteneva il saggio ebbe una seconda edizione,⁴ per cui dovetti inserire una nota al testo, in cui spiegavo che

nonostante le aspettative mi avessero fatto scrivere due anni prima che avremmo avuto presto una nuova normativa sul deposito legale, in realtà ancora una volta una legislatura si era conclusa con un niente di fatto.⁵ Non potevo certo immaginare che sarebbero trascorsi ancora dieci anni prima che la lunga rincorsa potesse arrivare a termine; anche se in verità non è ancora finita, poiché le modalità per il deposito dei documenti digitali diffusi nelle reti informatiche devono ancora essere definite e per adesso si parla solo di fare una “sperimentazione” attraverso la promozione di forme volontarie di deposito.

Navigare “a vista”

La lunga rincorsa per affrontare il tema del deposito legale in Italia precede e segue quella per la riforma dello Stato e della pubblica amministrazione avviata a metà degli anni Novanta. La correlazione tra le due vicende costituisce un rapporto di causa ed effetto: da un lato la riforma dell'apparato pubblico e l'esigenza di revisionare una norma statale obsoleta; dall'altro l'obiettivo di tutelare la produzione editoriale nazionale. Purtroppo il ritardo con cui si sono affrontate le due concause pregiudica l'effetto della nuova legge, come abbiamo visto nei primi mesi della sua applicazione in cui è emersa l'inadeguatezza dell'apparato bibliotecario statale e regionale non ancora in grado di far fronte alla nuova impostazione del legislatore. A ciò si aggiunge il disagio che sta creando una tardiva e insufficiente comunicazione sull'utilità sociale della nuova legge, demandata alla sola attivazione di indirizzi di posta elettronica su alcuni siti web istituzionali,⁶ alla realizzazione di alcune iniziative a cura dell'AIB⁷ e a qualche informati-

va regionale rivolta prevalentemente alla categoria degli editori.⁸ L'impressione è che si sia ancora ben lontani dallo stabilire i ruoli e i compiti cui dovrebbero attenersi le due biblioteche nazionali centrali e quelle regionali. Stiamo invece assistendo a una navigazione “a vista” in una realtà molto complessa; ben più complessa di quella emersa in un convegno che si è svolto nel marzo scorso a Firenze sul tema dell'archiviazione della produzione editoriale regionale,⁹ dove ci si è limitati a mettere a confronto gli editori professionali, rappresentati dall'AIE, e una indistinta galassia di biblioteche pubbliche. Proprio mentre si sta registrando la costante tendenza, specialmente in ambito scientifico, a pubblicare documenti fuori dai canali dell'editoria commerciale. Si tratta di una forma d'editoria senza scopo di lucro, realizzata specialmente da enti di ricerca (ma anche da altri tipi d'organizzazione), che rientra a pieno titolo nella raccolta prevista dall'attuale normativa, la quale non si limita a indicare il deposito delle pubblicazioni commerciali, ma prevede anche quello delle pubblicazioni diffuse attraverso i canali non profit da istituzioni, imprese private e associazioni. Un fenomeno, quello della pubblicazione di elaborati per scopi non commerciali, che è presente specialmente nella documentazione on line (Internet), dove si è anche formato un movimento d'opinione, l'Open Access, per rendere accessibile a tutti la documentazione presente nella rete. Il fatto saliente è che oggi la pubblicazione di dati e informazioni è diventata, grazie alle tecnologie informatiche e telematiche, un fenomeno di massa difficilmente controllabile. E la maggiore difficoltà per realizzare il controllo bibliografico è stabilire che cosa è *pubblico* e che cosa è *privato* nella babele di documentazione che

quotidianamente ci sommerge. Così mentre la realtà si fa sempre più complessa, continuiamo a fare semplificazioni e a navigare “a vista”, invece di stabilire criteri di decentramento del deposito legale tra Stato e Regioni, tenendo conto dei rispettivi ruoli.

Desacralizzare una missione “nobile”

“Tutti i libri del mondo non valgono un caffè con un amico”, dice il protagonista dell'ultimo film di Ermanno Olmi.¹⁰ Si tratta di un'opera cinematografica che è anche un attacco al dogmatismo letterario e un invito a guardare ai libri non come a reliquie della parola scritta, ma come a documenti che sono necessari per agire nella vita quotidiana. Un'esortazione al pragmatismo che è anche una desacralizzazione della nobile missione di raccogliere libri, a cui talvolta ci si riferisce quando si parla di biblioteche. Il fatto è che prevale ancora oggi in Italia, specialmente nella mentalità burocratica dell'apparato pubblico, una concezione della biblioteca come istituzione deputata a una missione culturale “nobile”, piuttosto che all'offerta di un servizio in grado di rispondere ai bisogni dei cittadini. La stessa funzione del deposito legale dovrebbe essere desacralizzata e concepita non tanto come un servizio da mettere in pratica per incrementare le biblioteche di conservazione, statali o regionali che siano, quanto piuttosto per rispondere a dei bisogni concreti dei cittadini legati alla realtà di tutti i giorni. Ma quali sono questi bisogni? La domanda non è retorica e prima di stabilire quali tipologie di pubblicazioni depositare a scopo legale, bisognerebbe stabilire per quale scopo raccoglierle. Occorrerebbe insomma avere anche del deposito legale una visione meno “nobile” e più

pragmatica, recuperando e facendo conoscere ai cittadini la sua utilità sociale, ma anche avvicinando il ruolo delle biblioteche di conservazione, sia nazionali che regionali, a un nuovo modello di apprendimento culturale di cui il paese ha bisogno: guardare ai “libri” come a strumenti per gestire il presente e il futuro delle persone, piuttosto che reperti per conservare il passato. Solo allora, forse, potremo rendere l’Italia più competitiva, perché vorrebbe dire che si sta investendo nelle biblioteche come scelta funzionale all’efficacia delle strutture e infrastrutture del paese (amministrazioni centrali e locali, scuole, ospedali, imprese ecc.); perché vorrebbe dire che il controllo bibliografico e la gestione dei documenti – nell’accezione più ampia del termine – non sono solamente delle attività che coinvolgono gli archivisti, i bibliotecari e i documentalisti, ma sono anche dei problemi che una classe politica dovrebbe saper affrontare e risolvere. Tra questi problemi c’è appunto il deposito legale, il cui scopo, non essendo più quello di consentire il controllo preventivo su ciò che si stampa, è invece quello di documentare la produzione editoriale nazionale. Quindi un servizio che ogni paese rende alla propria collettività, come dimostra la sua applicazione a livello internazionale. Detto ciò, quando parliamo di bisogni da soddisfare attraverso il servizio del deposito legale, se vogliamo essere veramente pragmatici dobbiamo iniziare a individuare i requisiti che esso deve avere nel contesto tecnologicamente avanzato in cui viviamo.

Tre requisiti, per una valutazione

Dobbiamo chiederci qual è oggi, in epoca di globalizzazione, il valore di una “raccolta di documentazione

nazionale” e forse rivedere anche certe semplificazioni che portano a definire le categorie di documenti da sottoporre al deposito legale. Non è sufficiente, ad esempio, dire che devono essere raccolti i libri, le pubblicazioni periodiche, gli opuscoli e i manifesti (per citare alcune delle tipologie di documenti indicati nella nuova legge), né può servire a molto stabilire, per esempio, che la “stampa locale” debba essere conservata a livello regionale e quella “nazionale” a livello centrale. Il valore di una raccolta formata con il deposito legale, indipendentemente dal fatto che sia “regionale” o “nazionale”, oggi è dato dalla capacità dell’ente depositario – sia esso “regionale” o “nazionale” – di offrire un servizio che possa essere valutato in base ad almeno tre requisiti:

- 1) l’esaustività;
- 2) la tempestività;
- 3) l’affidabilità.

Offrire una raccolta esaustiva di tutto quello che è stato pubblicato è il primo requisito che deve soddisfare una biblioteca di conservazione adibita alla raccolta del deposito legale. Tuttavia, perché sia possibile, nell’era del digitale, conservare “tutto quello che è stato pubblicato”, occorre stabilire non tanto la tipologia dei documenti da conservare, bensì il contesto e lo scopo per cui tali documenti sono stati prodotti. Oggi, infatti, ciascuno di noi utilizzando un personal computer, una stampante e un collegamento a Internet può realizzare un testo scritto in più copie e diffonderlo in pubblico; può farsi editore di libri, redattore di giornali e produttore di manifesti; oppure può elaborare contenuti digitali direttamente sul web (in siti personali, web log, open archives ecc.), mettendo a disposizione di chiunque testi originali elaborati in proprio o diffusi per conto di specifici ambiti organizzativi o anche dell’editoria commerciale. Non è

quindi ragionevolmente possibile acquisire “tutto quello che è stato pubblicato”, ma può essere individuato un criterio di acquisizione che, ispirandosi al principio dell’esaustività indicato dalla legge, definisca per ogni tipologia di biblioteche coinvolte nel deposito legale la tipologia di documenti che devono acquisire. Per esempio, le due biblioteche nazionali centrali, che hanno il vincolo di raccogliere tutto quello che è stato pubblicato sul territorio italiano (sia dalle case editrici commerciali, sia da enti e organizzazioni di qualsiasi tipo e natura), potrebbero acquisire solo le pubblicazioni che hanno avuto una certa tiratura (poniamo 1.000 copie); mentre le biblioteche o i servizi bibliotecari territoriali, che devono realizzare l’archivio regionale, potrebbero acquisire tutto quello che è stato pubblicato sul proprio territorio di riferimento (non solamente di tipo commerciale), indipendentemente dalla tiratura e privilegiando specifici ambiti di produzione in base alla vocazione e alle caratteristiche della propria regione. In concreto: le due grandi “nazionali centrali” potrebbero condividere il compito di acquisire e descrivere tutta la produzione editoriale italiana, ma assumere ruoli diversificati per renderla fruibile, per esempio fornendo il servizio di prestito interbibliotecario solamente in una di esse; così come potrebbero avere ruoli diversificati per gestire la documentazione prodotta senza fini commerciali, per esempio attribuire alla “nazionale” di Firenze la raccolta dei periodici di organizzazioni e associazioni, della letteratura di prodotto e della documentazione del “terzo settore”; e affidare invece alla “nazionale” di Roma la raccolta dei seriali dedicati a temi specifici, dell’editoria delle pubbliche amministrazioni e dei manifesti d’arte. Allo stesso modo, le biblioteche e i servizi bibliote-

cari territoriali coinvolti nel deposito legale potrebbero acquisire, descrivere e rendere disponibile la produzione delle case editrici residenti sul proprio territorio e quella degli enti pubblici, delle imprese private e delle associazioni che sul territorio svolgono la propria attività, ma con un maggiore livello di dettaglio rispetto alle “nazionali” di Roma e Firenze, raccogliendo per esempio: la stampa periodica di specifiche aree locali, le pubblicazioni prodotte da imprese che fanno parte di comprensori e aree economiche, le pubblicazioni a carattere biografico su personaggi residenti sul territorio ecc. Insomma il requisito della *esaustività* potrebbe non essere un’utopia, se solo si considerassero le biblioteche adibite al deposito legale come elementi di un *sistema* e se si riuscisse ad avere un metodo per selezionare ciò che si deve conservare in modo permanente; prassi che è del resto ben nota agli archivisti, abituati a scegliere la documentazione da conservare rispetto a quella inutile o superflua da scartare.

Un altro importante requisito è quello della *tempestività*. Sappiamo bene quanto sia importante il valore temporale per valutare un servizio. La tempestività di un servizio può essere espressa con il tempo che intercorre dalla manifestazione del bisogno del servizio stesso, al momento in cui tale bisogno è soddisfatto. Nel caso del deposito legale la tempestività del servizio di raccolta e gestione della documentazione può essere espressa con il tempo che intercorre dalla pubblicazione di un’opera ad uso pubblico, al momento in cui tale pubblicazione è disponibile nella biblioteca pertinente per la sua conservazione. Tuttavia anche la tempestività deve essere contestualizzata e non può essere applicata in modo identico in tutte le biblioteche del sistema di raccolta. In altre parole, dovranno es-

sere valutati ruoli e funzioni diversi; per esempio le due grandi “nazionali centrali” di Roma e Firenze potrebbero garantire una tempestività diversa nella disponibilità dei documenti rispetto alle biblioteche regionali, avendo una maggiore difficoltà nella raccolta del deposito legale e una mole maggiore di documenti da trattare, come potrebbero avere tempi diversi di risposta nella localizzazione dei documenti trattati per “insiemi tematici”¹¹ (generalmente pubblicazioni effimere, letteratura di prodotto e d’organizzazione), rispetto agli stessi documenti descritti in modo univoco nelle biblioteche regionali. Viviamo in una società ibrida che ha sempre più bisogno di certezze. L’*affidabilità* diventa quindi una prerogativa per qualsiasi tipo di attività, tanto più se si tratta di un servizio. Nel caso del servizio offerto dalle biblioteche di conservazione adibite alla raccolta del deposito legale, l’*affidabilità* è un requisito irrinunciabile. Innanzi a tutto c’è l’*affidabilità* della biblioteca incaricata della raccolta del deposito legale, che consiste nel dare la certezza di possedere qualsiasi pubblicazione sia stata stampata per uso pubblico sul territorio di competenza. Si tratta quindi di un’*affidabilità* organizzativa, che può essere garantita dalle biblioteche applicando specifiche tecniche e modelli di tipo manageriale,¹² e che può essere valutata sia in base agli aspetti qualitativi del servizio offerto, sia in base agli aspetti quantitativi della documentazione raccolta. Ma c’è un’altra *affidabilità* che rappresenta un bisogno sempre più evidente, forse un tempo meno avvertito: poter accedere a documenti che siano affidabili. Con l’avvento delle nuove tecnologie, la consuetudine di utilizzare le reti telematiche e l’affermarsi dei prodotti multimediali, si è assistito a un grande incremento di pubblicazioni di qualsiasi tipo,

convenzionali ed elettroniche, per cui è sempre più difficile orientarsi e individuare quelle affidabili. In tale contesto di sovrabbondanza di documenti “pubblicati”, acquista una grande importanza il ruolo delle biblioteche come strutture selettive, che hanno il compito di scegliere i documenti pertinenti a certi bisogni di conoscenza e di mettere in contatto coloro che hanno specifiche aspettative con le pubblicazioni che possono dare, almeno in parte, delle risposte. Per cui, l’*affidabilità* della documentazione posseduta è un requisito implicito al ruolo e alla politica di acquisizione di ogni biblioteca. Anche nel caso delle biblioteche di conservazione, l’*affidabilità* dipende dal ruolo che esse hanno nel sistema di raccolta del deposito legale e dalla loro politica di acquisizione, ma in questo caso la selettività non potrà essere valutata in base al contenuto dei documenti; né può essere data una valutazione sull’*interesse culturale* dei documenti pubblicati, anche se tale definizione è presente nella legge 106/04; più utile è stabilire qual è il limite che individua i documenti destinati “all’uso pubblico”. Si tratta, infatti, di decidere che cosa acquista il valore culturale di *pubblicazione* e che cosa *non è una pubblicazione*. Anche perché le due condizioni dovrebbero sancire un passaggio di livello: dallo stato di documento personale o circoscritto all’interno di un’organizzazione (letteratura grigia), allo stato di documento diffuso in pubblico e quindi con la valenza di una risorsa culturale accessibile a tutti. Infatti, per fare un esempio, molte università italiane considerano valide, ai fini della valutazione di merito nei loro concorsi, solo le pubblicazioni che sono state legalmente depositate presso le biblioteche indicate nella legge 106/04. In questo modo le biblioteche incaricate del deposito legale acqui-

stano un'ulteriore responsabilità (ma anche più valore), dovendo non solo documentare la produzione editoriale, ma anche certificare lo stato di "pubblicazione" di un'opera scritta. E spesso è una scelta difficile, come bene sanno i colleghi delle due "nazionali" di Roma e di Firenze incaricati di ricevere il deposito legale, anche perché il Regolamento di attuazione della nuova legge, emanato con il dpr 252/06, non aiuta a stabilire qual è un testo scritto e diffuso per uso personale, rispetto a un testo scritto e diffuso per uso pubblico. Né può essere una soluzione quella indicata dalla Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali, che nel proprio sito web suggerisce alle biblioteche quando ricevono degli "stampati in proprio" di dichiarare "l'avvenuta consegna, ma non l'effettivo uso pubblico del documento",¹³ con il risultato di sottrarsi a offrire un servizio che sarebbe molto apprezzato e perdendo l'occasione di dare un valore aggiunto al deposito legale.

Da modello di raccolta a processo di archiviazione

La verità è che oggi non è più possibile pensare al deposito legale come a un'attività interna a ogni singola biblioteca coinvolta, e poi lasciare che essa si comporti come meglio crede e può. Visto che la legge prevede il coinvolgimento di diverse biblioteche, per compiti e riferimento territoriale, si tratta di passare da un modello di raccolta finalizzato a incrementare le collezioni bibliografiche di alcune biblioteche, a un processo di archiviazione trasversale alle singole biblioteche. Anche perché applicare la legge 106/04 significa rendere esplicito il concetto di "archivio nazionale del libro", dove per *libro* si deve intendere qualsiasi documento sia riprodotto per essere diffuso

in pubblico e per *archivio nazionale* l'insieme delle raccolte formatesi con l'adempimento della normativa sul deposito legale. Dunque si tratta di organizzare un processo che, nel rispetto degli attuali riferimenti normativi,¹⁴ trasformi tutto quello che è stato pubblicato in Italia in grandi collezioni di documenti da conservare per sempre. Sulla possibilità di raccogliere "tutto quello che è stato pubblicato in Italia" ho già detto prima quello che penso. Non affronterò in questo contesto il problema della conservazione permanente, se non per dire che richiederà risorse economiche adeguate all'impegno che si vuole raggiungere, sia in termini di spazio da adibire alla raccolta fisica dei documenti convenzionali (a livello nazionale come in ciascuna Regione italiana), sia per garantire la lettura nel tempo dei documenti elettronici, riversando i contenuti su sempre nuovi supporti che la tecnologia ci metterà a disposizione. Vorrei invece avanzare qualche riflessione sulle funzioni intermedie che dovrebbe avere il processo per l'archiviazione del deposito legale e sulle modalità di lavoro che dovrebbero essere svolte dagli istituti e dai servizi bibliotecari indicati nella nuova legge. Innanzi tutto con la legge 106/04 è stata fatta una scelta molto impegnativa, indicando tre livelli di raccolta: uno *centrale*, che coinvolge le due grandi biblioteche nazionali di Roma e Firenze; uno *decentrato*, che coinvolge in ogni Regione d'Italia almeno una biblioteca indicata dal Ministero dopo aver sentito la Conferenza unificata Stato-Regioni; e uno *speciale*, che coinvolge determinate istituzioni in base alla loro specializzazione. Purtroppo il Regolamento di attuazione, emanato con il già citato dpr 252/06, non dettaglia le attività che devono svolgere gli enti situati in ciascun livello di raccolta, facendoci rimpiangere il regola-


mento del 1967.¹⁵ L'impressione è quindi di una grande approssimazione, che non si perde nemmeno quando qualche commentatore fa un richiamo alle virtù taumaturgiche della cooperazione; semplicemente perché non ci può essere cooperazione se non c'è coordinamento, e non ci può essere coordinamento se non c'è divisione dei compiti e delle responsabilità. Una collezione di documenti a più livelli di raccolta, come indica di fare l'attuale normativa, per essere gestita come un processo dovrebbe innanzi tutto individuare:

- gli elementi in ingresso (input);
- le attività e le responsabilità operative;
- gli elementi in uscita (output);
- gli indicatori di prestazione significativi per monitorare il processo;
- i riferimenti legislativi che danno indicazioni e pongono vincoli alla gestione del processo.

Provo quindi a fare un esempio avvalendomi del grafico di figura 1. In base alla normativa in vigore per il deposito legale (art. 1), gli elementi in ingresso al processo (input) sono tutti "i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione e di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap". Questi documenti, specificati per tipologie all'art. 4 (esclusa la documentazione esonerata dal deposito legale, riportata all'art. 8 del dpr 252/06), dovrebbero alimentare almeno quattro processi primari all'interno di ogni livello di raccolta (nazionale, decentrato e speciale):

- 1) l'acquisizione dei documenti;
- 2) il trattamento gestionale e descrittivo;
- 3) lo stoccaggio e la pianificazione della conservazione;
- 4) la disponibilità e la fruizione delle raccolte.

Fig. 1



Per ciascun processo dovrebbero essere individuati e condivisi degli indicatori di prestazione per misurare le performance delle singole biblioteche, almeno rispetto ai requisiti di esaustività, tempestività e affidabilità del servizio. Ma per fare questo dovrebbero essere individuati, in modo chiaro e preciso, i servizi e i prodotti offerti. E qui casca l'asino! È cioè in questo punto che la norma non offre un'indicazione di quali sono i servizi e i prodotti che le biblioteche coinvolte dovrebbero offrire e chi è il soggetto destinatario di tali prestazioni. Ci si è semplicemente dimenticati di fare un riferimento all'utente finale, o *cliente*, limitandosi a stabilire la finalità generale e onnicomprensiva di "conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana". Un po' poco! Meno male che la gestione dei processi ci insegna a essere pragmatici e ad applicare le regole con buon senso. Quindi, facendo ancora riferimento alla figura 1, possiamo ragionevolmente supporre che i quattro processi primari trasformino i documenti ricevuti in:

- 1) raccolte omogenee e fruibili di documenti originali destinati all'uso pubblico;
- 2) descrizioni bibliografiche e in-

formazioni dettagliate sui documenti conservati.

Due obiettivi concreti, e non una bella e nobile idea. Ma anche due obiettivi che per essere raggiunti richiedono d'investire nella gestione del deposito legale risorse economiche e umane. Risulta quindi preoccupante quanto afferma il dpr 252/06, all'art. 3, terzo comma, in cui si dichiara che "dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". Non vorrei che fosse un modo per prepararci a vedere tagliare gli investimenti alle biblioteche pubbliche, invece di individuare le priorità su cui intervenire, per esempio applicando la *selettività* di cui ho parlato e l'*esaustività* necessaria per dare senso compiuto al deposito legale. E se il problema è di eliminare gli sprechi, perché non eliminare le doppie funzioni, affrontando finalmente l'anomalia di avere due biblioteche nazionali centrali completamente speculari? Perché non puntare a investire sul merito delle persone e delle istituzioni, come stanno chiedendo di fare anche le università degli studi? Infine, perché non progettare un modello per il trattamento gestionale e descrittivo del deposito legale da applicare in tutte le biblioteche del sistema?

Fatti concreti, dunque, che per essere realizzati richiedono l'esistenza di una volontà politica; sì, perché le soluzioni ci sarebbero, a volerle applicare. Per esempio esiste un metodo per il trattamento gestionale e descrittivo che è servito fino ad oggi per tenere sotto controllo la grande massa di pubblicazioni ricevute con il deposito legale. Si tratta di un metodo applicato fin dal 1870 dalla Biblioteca nazionale centrale di Firenze e poi anche dalla Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele II di Roma e in alcune biblioteche statali, di enti locali o anche speciali, per acquisire e rendere disponibile tutta la documentazione prodotta su un dato territorio o su un certo tema. Provo quindi a esporre, in estrema sintesi, questo metodo, perché potrebbe essere proposto, con alcune variazioni e accorgimenti, a tutte le biblioteche a cui la nuova legge assegna l'onere della raccolta del deposito legale.

Funzionale a questo metodo è il dettaglio per la gestione fisica e descrittiva delle pubblicazioni, riportato in figura 2, indicato come trattamento degli "insiemi tematici", che affianca quello delle "monografie" e dei "seriali", e che consiste nel raggruppare pubblicazioni indipendenti, anche di autori diversi, in modo da trattarle collettivamente. L'impiego di questo trattamento è consigliato quando si deve gestire una grande quantità di pubblicazioni, specialmente con caratteristiche effimere o occasionali, per le quali conviene dare informazioni non tanto sul singolo documento, bensì su gruppi, serie, famiglie o insiemi di documenti. Tutte le pubblicazioni collocate per "insiemi tematici" dovranno essere descritte in modo da rendere possibile accessi logici, funzionali e coerenti con i codici e gli standard catalografici. Tanto è vero che la nuova edizione delle regole italiane di catalogazione, at-

tualmente in elaborazione,¹⁶ prevede la possibilità di realizzare “titoli uniformi collettivi” per descrivere in modo normalizzato raccolte di opere dello stesso autore o pubblicazioni indipendenti che la biblioteca decide, autonomamente, di descrivere in modo collettivo. Tali descrizioni dovranno essere integrate con elementi convenzionali in aggiunta al titolo uniforme, in modo da rendere esplicite le caratteristiche delle opere a cui si riferiscono (opere musicali, opere normative di un ente, relazioni a un convegno ecc.), privilegiando un approccio “a cascata”, dal generale al particolare e viceversa, per creare descrizioni e percorsi di ricerca che si possano fermare a un livello minimale o arrivare fino a livelli complessi e articolati, senza che gli uni escludano gli altri, a seconda delle risorse economiche e umane disponibili. E qui mi fermo, perché non è opportuno approfondire in questa sede aspetti tecnici che avranno altri momenti per essere presentati e discussi. Qui mi preme soltanto offrire un’idea di massima di quello che sarebbe possibile fare per applicare la legge 106/04.

Un’occasione da non perdere

Non vorrei nemmeno che quanto ho scritto fosse l’ennesimo sfogo su un’occasione perduta. Spero invece che la gestione del deposito legale possa servire di stimolo per intervenire nella politica bibliotecaria italiana; che possa essere un’opportunità, un’occasione da non perdere per stabilire ruoli diversi tra istituzioni bibliotecarie statali e regionali; che possa offrire la possibilità di avviare un cambiamento radicale e profondo nella politica nazionale per le biblioteche. Anche perché altrimenti non avrebbe molto senso parlare del deposito legale quando al mas-

Fig. 2



simo interessa poco più di cento biblioteche in tutta Italia.¹⁷ Invece, se prevalesse una politica in grado di fare scelte coraggiose, allora anche il deposito legale potrebbe funzionare come un volano per mettere in moto il sistema bibliotecario nazionale. Sì, quel sistema bibliotecario nazionale che aspetta dalla riforma della pubblica amministrazione una spinta per diventare un processo di supporto alle attività produttive del paese, offrendo servizi di primaria importanza per la diffusione della cultura o, come si dice oggi, della conoscenza. Non posso sapere se alcune delle proposte che ho avanzato in questo scritto saranno o non potranno mai essere prese in considerazione, come non so valutare l’accoglienza che avranno i ventun punti esposti da Giuseppe Vitiello in un precedente numero di questa rivista¹⁸ o la proposta lanciata in AIB-CUR di inviare una petizione al “Ministero” per dare una svolta operativa all’applicazione della legge sul deposito legale. Costato che da più parti si rileva un ritardo non più sostenibile, quando all’estero ci si muove sugli stessi temi con una prontezza per noi inusitata. È notizia recente che la British Library conserverà una copia delle e-mail che si scambieranno i cittadini britannici. L’intento iniziale è di raccoglierne un milione, suddividendole per categorie a seconda del tema: amore, umorismo, proteste, notizie e naturalmente anche spam; insomma un’archiviazione per “insiemi tematici”, né più né

meno di come propone il modello applicato dalla Biblioteca nazionale centrale di Firenze per la documentazione effimera; ma volete sapere quando sarà pronto questo archivio? Entro qualche mese! Quando qui da noi la sperimentazione per la “cattura” dei siti web italiani in sei mesi è stata solo avviata ed è in attesa di un successivo regolamento per essere applicata, mentre un progetto innovativo per la gestione automatizzata delle fonti minori ed effimere (norme, statuti, cataloghi, programmi, manifesti ecc.), acquisite per deposito legale, si protrae ormai da almeno un decennio senza dare risultati concreti per la mancanza di risorse. Allora, invece di tagliare gli investimenti alle biblioteche in modo indiscriminato, sarebbe più utile che anche in ambito bibliotecario fossero fatti investimenti mirati, in modo da avere risultati operativi e ottenere vantaggi concreti. Per esempio, con una buona gestione del deposito legale, potremmo avere il vantaggio di differenziare il ruolo delle biblioteche pubbliche di conservazione rispetto a quello delle biblioteche di base, evitando improprie assegnazioni di compiti come purtroppo ci è capitato di vedere fare in passato; potremmo fornire agli studiosi delle collezioni di pubblicazioni centralizzate, sia a livello nazionale che regionale, con il vantaggio di agevolare la ricerca per ambiti territoriali omogenei; potremmo dare una forte spinta all’identità nazionale (e Dio

solo sa quanto ce ne sia bisogno!), in un momento in cui integriamo culture e religioni diverse; potremmo creare collezioni di documenti che registrano con la loro stratificazione la vita sociale italiana nel suo divenire e mutare, utilizzando finalmente le biblioteche per gestire il presente e progettare il futuro, piuttosto che limitarsi a conservare il passato; e, infine, potremmo offrire un servizio di conservazione permanente alle istituzioni, alle imprese e alle associazioni italiane che realizzano al proprio interno biblioteche e centri di documentazione per meglio operare e comunicare nella società contemporanea. Ma per ottenere questi vantaggi non sarà sufficiente applicare in modo pedissequo e burocratico la legge 106/04, senza avere il coraggio di sperimentare nuove strade per gestire le biblioteche pubbliche. Vantaggi di poco conto quelli che ho descritto, direte voi. Forse. Ma se anche solo alcuni di essi fossero ottenuti, sarebbe il segnale che qualcosa sta cambiando nell'amministrazione delle biblioteche pubbliche in Italia e che forse ci stiamo avviando a vivere in un paese normale, con un normale deposito legale.

Note

¹ ALESSANDRO SARDELLI, *Deposito legale e produzione figurativa in Italia: un incontro mancato*, in *Il linguaggio della biblioteca. Scritti in onore di Diego Maltese*, raccolti da Mauro Guerrini, Firenze, Regione Toscana. Giunta Regionale, 1995, 2 vol., p. 715-732.

² Il 10 maggio 1994 si forma il primo governo Berlusconi, uscito dalle prime elezioni italiane effettuate con il sistema maggioritario, che durerà in carica fino al 17 gennaio 1995.

³ *Il linguaggio della biblioteca*, cit.

⁴ *Il linguaggio della biblioteca. Scritti in onore di Diego Maltese*, a cura di Mauro Guerrini, Milano, Editrice Bibliografica, 1996.

⁵ Cfr. ALESSANDRO SARDELLI, *Deposito legale e produzione figurativa in Italia: un incontro mancato*, cit., p. 220, nota 3.

⁶ Il sito web della Direzione generale per i beni librari e le istituzioni culturali ha una sezione dedicata al deposito legale all'url: <<http://www.librari.beniculturali.it/genera.jsp>>, da cui si possono avere informazioni dettagliate contattando direttamente la Biblioteca nazionale centrale di Firenze, la Biblioteca nazionale centrale di Roma e la Discoteca di stato.

⁷ Si vedano le notizie riportate all'url: <<http://www.aib.it/aib/commiss/bdigi/depleg.htm>>.

⁸ Per esempio la Giunta regionale della Regione Toscana ha diffuso una circolare informativa a tutti gli editori residenti sul territorio della Toscana.

⁹ Si veda l'iniziativa dell'AIB Sezione Toscana, *L'archivio della produzione editoriale regionale: modelli a confronto*, Firenze, Sala Cassa di Risparmio, 26 marzo 2007. Notizia presente all'url: <<http://www.aib.it/aib/sezioni/toscana/conf/c070326.htm>>.

¹⁰ *Centochiodi*, regia di Ermanno Olmi; cast Raz Degan, Luna Bendandi; nazionalità italiana; durata 90'; anno 2007.

¹¹ Sulla gestione per "insiemi tematici"

si rimanda a *La gestione automatizzata del materiale minore*, a cura di Alessandro Sardelli (et al.), Roma, ICCU – Milano, Editrice Bibliografica, 1993.

¹² Si tratta di tecniche e di modelli basati sui principi del Total Quality Management, a cui si è ispirata la "biblioteca manageriale" nel tentativo di rendere le biblioteche organizzazioni che producono prodotti e servizi.

¹³ Si veda il documento alla voce "Chiarimenti su tipologie particolari di materiali", all'url: <<http://www.librari.beniculturali.it/generaNews.jsp?id=18>>.

¹⁴ Legge 106/04 e dpr 252/06.

¹⁵ *Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali*, emanato con dpr 5 settembre 1967, n. 1501.

¹⁶ Sull'elaborazione delle nuove regole italiane per la catalogazione, si vedano i documenti della Commissione RICA all'url: <<http://www.iccu.sbn.it/genera.jsp?id=94>>.

¹⁷ Per sapere quali sono le biblioteche che attualmente ricevono il deposito legale si veda l'elenco all'url: <<http://www.librari.beniculturali.it/generaNews.jsp?id=18>>.

¹⁸ GIUSEPPE VITIELLO, *Come si consolida un'anomalia bibliotecaria*, "Biblioteche oggi", 25 (2007), 1, p. 9-21.

Abstract

On 3rd May 2006 the rules for the implementation of the new Italian law on legal deposit (law nr. 106/2004) have been approved. This law replaces, at last, the ancient one, conceived during the fascist regime and come in force in 1939. The big delay in updating it depended on the ambiguous modernization of Italian society (the so called "modernization without development"), whose symptoms are, in historical perspective, a highly bureaucratic public administration and a political élite that shows little interest in public good.

The article suggests a pragmatic approach to the application of the new law, toward a "process for creation of the National Archive" where the whole editorial production of Italy could be comprehended by means of a decentralized organization of deposit institutions. The work would have to be carried out using the principles of "business process reengineering".

It ought to treat not only monographs and serials, but also the great (and nowadays increasing) amount of publications and documents – printed or online, however very "volatile" – produced by non-profit institutions, local groups, social, professional, political organizations etcetera. In this way, the new law on legal deposit could become a great opportunity for the Italian library system, in order to rethink the concept of national collection, to improve the conservation of the national heritage, making it really useful for cultural, social and economic development. "Books and libraries – writes the author – serve not only to know the past, but also to understand the present and project the future."